

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale	del 2013, integrato da motivi aggiunti,
proposto	da:
, rappresentato e difeso	dagli avv. Silvia Antonellis, Michele
Bonetti, Antonio Saitta, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale	
Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, n. 47;	

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l'Universita' degli Studi di Perugia in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano;

nei confronti di , controinteressati non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

delle graduatorie del concorso pubblicate in data 17 settembre 2013 per l'ammissione ai corsi di laurea nelle professioni sanitarie del Dipartimento di medicina e Chirurgia per l'a.a. 2013/2014 con riferimento alla "Logopedia" nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile (pos. 29) e, quindi, non ammessa al corso e del D.R. n. 1648 di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso non conosciute,

della nota MIUR 10 settembre 2013, n. 18516 con la quale si è ordinato agli Atenei di elaborare le graduatorie senza tenere conto del cd. "bonus maturità";

dei provvedimenti non conosciuti con i quali l'Ateneo ha recepito tale nota ministeriale e di quelli con i quali è stata adottata la rettifica dell'art. 20 ai sensi del d.l. n. 104/2013;

delle graduatorie del concorso per l'ammissione a "tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia" nella parte in cui inserisce dal 22° posto in poi, studenti con un punteggio inferiore a quello riportato da parte ricorrente collocata in coda a tutti gli idonei, nella medesima graduatoria, solo alla posizione n. 528, con il punteggio di 44,50;

dell'eventuale provvedimento non conosciuto di esclusione di parte ricorrente dal numero degli aventi titolo all'iscrizione al primo anno del corso di laurea in "Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia";

del bando di concorso nella parte in cui dispone che "i posti disponibili in ciascuna graduatoria saranno coperti sulla base dell'ordine di preferenza espresso dal candidato e ove necessario, completando la lista ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili con le seconde e, nel caso, con le terze opzioni;

e per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in "Logopedia" di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, in subordine, ove occorra, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione come per legge; nonché per l'annullamento con motivi aggiunti del 22 gennaio 2014 del decreto rettorale n. 2226 del 3 dicembre 2013 per l'Università degli Studi di Perugia nella parte in cui non ammette gli scorrimenti della graduatoria, della graduatoria bonus del 5 dicembre 2013 del concorso per l'ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie per l'a.a. 2013/2014 presso l' Università

degli Studi di Perugia nella parte in cui il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo

del D.M. 29 novembre 2013 n. 986 nella parte in cui esclude l'ammissione in sovrannumero di coloro che avrebbero ottenuto l'ammissione ove si fosse provveduto alla celebrazione del concorso con l'attribuzione del bonus tenendo conto, in fase di ammissione in sovrannumero delle rinunce e degli scorrimenti previsti dalla lex specialis di concorso, nonché di tutti gli altri atti connessi, presupposti e consequenziali

e per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché ove occorra al pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

posto utile;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Perugia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza n. 4688 del 2 dicembre 2013 con la quale il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica e l'accoglimento dell'istanza cautelare mediante immatricolazione con riserva di parte ricorrente alla facoltà universitaria per cui è causa, ammettendolo con immediatezza alla frequenza delle lezioni nella prima delle sedi universitarie prescelte;

Visto il decreto monocratico del 29 gennaio 2014 n. 436 con il quale sono stati accolti i motivi aggiunti proposti da parte ricorrente avverso il decreto ministeriale che non ha concesso gli scorrimenti nella graduatoria del precedente 18 dicembre 2013;

Vista l'ordinanza n. 1129 del 6 marzo 2014 con la quale il provvedimento monocratico è stato confermato, accogliendosi l'istanza cautelare, ai fini dell'immatricolazione del ricorrente al corso in logopedia presso l'Università degli Studi di Perugia;

Vista l'istanza in data 3 marzo 2014 con la quale parte ricorrente rappresenta che nonostante abbia provveduto a notificare a mezzo pec quanto necessario ai fini dell'integrazione del contraddittorio allo scopo di ottemperare al provvedimento reso con l'ordinanza del TAR n. 4688/2013 le Amministrazioni ad oggi non avrebbero provveduto alla pubblicazione richiesta;

Rilevato che il ricorso principale risulta notificato ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 41 c.p.a. e che la richiesta integrazione del contraddittorio può ritenersi effettuata con la consegna della copia del ricorso per via telematica all'amministratore INTERNET del MIUR avvenuta in data 3 gennaio 2014, come documentato da parte ricorrente, mutuando i generali principi validi per la notificazione a mezzo postale che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, intendono la notifica perfezionata per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario;

Vista la nota dell'Università degli Studi di Perugia in data 24 febbraio 2014 ove si rappresenta che l'interessato è stato immatricolato sin dall'11 dicembre 2013;

Ritenuto che pertanto nel caso in esame essendosi perfezionata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica ed essendo stato il ricorrente immatricolato sin dall'11 dicembre 2013 egli ha raggiunto il bene della vita per cui è causa, sicchè può essere dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5 c.p.a.;

Ritenuto che le spese possano essere compensate anche in considerazione della applicazione di procedure nuove al ricorso de quo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore Giuseppe Chine', Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/06/2014 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)